

DICHIARAZIONE CISL e FLP

La CISL e la FLP ritengono che il criterio scelto dalla contrattazione sia un criterio sbagliato che penalizzerà in maniera evidente tutte le sedi dove il numero dei lavoratori è maggiore rispetto all'organico di diritto come già affermato e sottoscritto a nota a verbale del 9 aprile 2003.

*Manuel
Fubini*

**PROTOCOLLO D'INTESA
RECANTE DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL FONDO UNICO
DI AMMINISTRAZIONE PER L'ANNO 2003**

**Art. 1
Costituzione del Fondo**

1. Per il finanziamento di tutti gli istituti legati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, è costituito il Fondo Unico di Amministrazione, alimentato per l'anno 2003 dalle risorse di cui al Capitolo n. 4443 del Bilancio dello Stato, per un importo di € 1.174.076,00 ("Somme certe"), nonché dalle risorse economiche derivanti da risparmi realizzati nel 2002, per un importo di € 800.807,00 ("Somme variabili"), da attribuirsi in sede di assestamento di Bilancio, per un totale complessivo di € 1.974.883,00=.
2. L'utilizzo delle risorse attribuite alle singole sedi periferiche, ad eccezione della quota di Retribuzione Accessoria Stabile di cui al successivo art. 4, lett. A), è oggetto di contrattazione decentrata in sede locale.
3. La valutazione dei risultati raggiunti sarà oggetto di apposita informativa documentata alle OO.SS..

**Art. 2
Utilizzo del Fondo Unico di Amministrazione per l'anno 2003**

1. Per l'anno 2003 il Fondo Unico di Amministrazione di cui all'art. 1, pari a complessivi € 1.974.883,00, è destinato:
 - a) Per l'importo di € 94.919,00 lorde al pagamento per l'anno 2003 delle indennità previste per le posizioni organizzative, ai sensi dell'art. 24 del C.L. 10/10/2000;
 - b) Per l'importo di € 12.911,00 lorde alla corresponsione per l'anno 2003 dell'indennità di mansione ai centralinisti non vedenti (art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113).
 - c) Per l'importo di € 840.174,00 lorde alla corresponsione della retribuzione accessoria stabile di cui alla lettera A) del successivo art. 4.
 - d) Per l'importo di € 1.026.879,00 lorde alla costituzione del Fondo destinato alla corresponsione in sede locale dei compensi previsti alle lettere B) Compensi per turni di servizio e C) Sistemi di incentivazione in sede locale, di cui al successivo articolo 4.

**Art. 3
Ripartizione del Fondo tra gli Uffici dell'Avvocatura dello Stato**

La ripartizione del Fondo tra le varie sedi è operata in proporzione alla dotazione organica di ciascuna Avvocatura (di cui al D.P.C.M. 20/3/1997) ai fini della successiva destinazione in sede locale al personale che presta servizio in ciascun Ufficio.

**Art. 4
Destinazione del Fondo di sede**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
a sede

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
a sede

Il Fondo di sede, attribuito a ciascuna Avvocatura secondo i prospetti di ripartizione di cui agli annessi allegati, è così destinato:

Per € 840.174,00 (= pari al 45% del Fondo)

A) RETRIBUZIONE DI PROFESSIONALITA'

Per € 1.026.879,00 (= pari al 55% del Fondo)

B) COMPENSI PER TURNI DI SERVIZIO

C) SISTEMI DI INCENTIVAZIONE IN SEDE LOCALE

A) RETRIBUZIONE DI PROFESSIONALITA'

Al fine di temperare il passaggio da un sistema di salario accessorio sostanzialmente stabile ad un sistema più flessibile, improntato alla valutazione in sede locale degli obiettivi cui destinare annualmente le risorse finanziarie disponibili, si conviene di assegnare per l'anno in corso l'importo lordo di € 840.174,00 ad una retribuzione accessoria stabile, spettante alla totalità del personale, finalizzata ad incrementare la produttività e la qualità del servizio in rapporto ai processi di riorganizzazione e di innovazione organizzativa e tecnologica in atto, calcolata in relazione alla appartenenza alle diverse aree funzionali secondo i seguenti coefficienti, sulla base delle sole presenze, computate secondo i criteri di cui al successivo art. 5, comma 3.:

- area C - 1,93
- area B - 1,65
- area A - 1,50

L'importo di € 1.026.879,00 è così destinato:

B) COMPENSI PER TURNI DI SERVIZIO

Nel caso in cui sia stato adottato l'orario di lavoro articolato su turni, ai sensi dell'art. 16 del Contratto Integrativo 10/10/2000, per ogni turno pomeridiano, a condizione che le turnazioni siano preventivamente programmate e che il numero di turni pomeridiani effettuabili in un mese da ciascun dipendente non sia superiore a 10, fatta eccezione per gli uffici o i servizi che alla data di entrata in vigore del presente accordo erano organizzati su turni eccedenti il suddetto limite di dieci, spetta un'indennità di € 11,50=. In caso di effettuazione di turni festivi o notturni, competerà un'indennità di € 15,00=; in caso di effettuazione di turni notturni-festivi, competerà un'indennità di € 25,82=.

C) SISTEMI DI INCENTIVAZIONE IN SEDE LOCALE

La restante quota del Fondo di sede potrà essere destinato, in sede di contrattazione locale:

- Alla remunerazione del personale che ha concorso alla realizzazione di particolari progetti o al raggiungimento di specifici obiettivi, sulla scorta di una adeguata programmazione;
- All'erogazione di compensi per l'esercizio di compiti particolari, specificati in allegato;
- Ad altre forme di incentivazione, eventualmente individuate in sede di contrattazione locale, finalizzate a compensare l'esercizio di compiti che comportano situazioni connesse a particolari condizioni operative e ambientali della Sede locale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
R.D.H.

[Handwritten signature]

Art. 5
Criteri per l'erogazione dei compensi

La contrattazione integrativa in sede locale stabilisce la forma più adeguata di incentivazione del personale applicando in forma anche combinata i diversi sistemi di retribuzione accessoria.
I compensi per l'esercizio di compiti particolari sono remunerabili solo nei casi preventivamente individuati dalla contrattazione integrativa locale, e pertanto costituiscono una forma di salario accessorio eventuale e non stabile.

La retribuzione accessoria del Fondo di sede comunque denominata non compete in caso di assenza dovuta a permessi retribuiti previsti dall'art. 18 C.C.N.L. 16/5/1995 o da altre norme legislative o contrattuali, congedi parentali e per malattia dei figli, malattia, sospensioni cautelari, sciopero.

In caso di infortunio sul lavoro competono tutti i compensi facenti capo al Fondo Unico di Amministrazione.

Gli importi indicati nella Tabella A sono mensili.

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale il compenso sarà proporzionato alla durata della prestazione lavorativa, salvo raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per l'erogazione del compenso stesso.

A favore del medesimo destinatario che non percepisca per intero il compenso per specifiche responsabilità di direzione, è consentito il cumulo di più compensi, ove ricorrano i necessari presupposti temporali e funzionali, non oltre il limite complessivamente di 26/26mi delle giornate lavorative mensili.

Il compenso per turni di servizio è cumulabile anche oltre tale limite.

Il compenso per particolari responsabilità di direzione non è compatibile con l'indennità di posizione organizzativa attribuita per le funzioni di direzione di unità organizzativa.

L'indennità di posizione organizzativa attribuita per le attività di staff e/o studio, di ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo, non è compatibile con ogni altro compenso erogato a fronte dello svolgimento delle medesime attività.

Ogni altra forma di compenso o maggiorazione, prevista da accordi precedenti, è da ritenersi abrogata.

Francesco Falaschi

UNA PA *Chi...
2002 gomez*
CISL FPS *N...
con nota
200416*
FLP *Giorgio Falaschi
con nota a
Art. 10*
equ. F.P. AN. *M...
P...*
EQUIL-INTERA *P...
D...
B...*

Compensi per l'esercizio di compiti particolari

- SPECIFICHE RESPONSABILITA' DI DIREZIONE

Ai dipendenti appartenenti all'area C che siano preposti alle funzioni di direzione dei servizi amministrativi di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 333/1995, con compiti di coordinamento dell'attività di altri addetti, e di verifica dei risultati dell'attività stessa, che non comportino la costruzione di "posizioni organizzative", o che siano chiamati a provvedere alla sostituzione per periodi di almeno 60 giorni continuativi dei Preposti agli Uffici di cui all'art. 12 del D.P.R. n. 333/1995, può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- SERVIZI MECCANOGRAFICI ED ELETTRONICI

Al personale formalmente assegnato all'Ufficio X C.E.D. ed effettivamente applicato ai relativi apparati, può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- COMPENSO PER USO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE

Al dipendenti applicati in via continuativa e prevalente a mansioni di immissione di dati nell'ambito di processi lavorativi ad elevata automazione, nonché ai dipendenti che si avvalgono di sistemi di videoscrittura in modo sistematico e abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa vigente, secondo le modalità indicate dal titolo VI del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- SERVIZI DI CASSA

Al personale che in forza di legge o di provvedimento formale è addetto in via continuativa a servizi di cassa comportanti il maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse a pagamento, con movimento di denaro medio annuo non inferiore a 1.2 miliardi considerati sia i pagamenti che le riscossioni nei limiti in cui le dette operazioni vengono effettuate mediante il materiale ed effettivo movimento di denaro, può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- SERVIZIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO - SERVIZIO DI SPORTELLO

Al personale addetto agli Uffici Relazioni con il Pubblico, di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 333/1995, può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

Il suddetto compenso può essere corrisposto anche al personale addetto a servizi di sportello comportanti un rapporto diretto con il pubblico ed implicante la ricezione o il rilascio di atti o documenti.

In tale caso le condizioni che debbono necessariamente in concomitanza e non alternativamente ricorrere sono le seguenti: a) durata minima del servizio di tre ore; b) libera accessibilità e riconoscibilità dal luogo da parte del pubblico inteso in senso indeterminato, e cioè in assenza di preselezione mediante convocazione a data fissa; c) non ricomprensibilità, quindi, delle ipotesi di ricevimento di utenti già convocati con invito anche verbale; d) ricezione o rilascio di atti, non essendo sufficiente al riguardo la consegna di moduli o l'informazione verbale.

- PRESTAZIONI ESTERNE

Per le mansioni previste dall'art. 12, 1° comma, lett. g) del D.P.R. n. 333/1995 per lo svolgimento dell'attività esterna e di agenda può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
RCA

Al personale addetto ad altre prestazioni comunque rese all'esterno dell'ufficio di applicazione il compenso in questione può essere corrisposto nella misura massima di 13/26 delle giornate lavorative mensili.

L'insorgenza del diritto all'indennità di trasferta o di missione preclude la possibilità di erogare la maggiorazione.

- PARTICOLARI RESPONSABILITÀ DI GESTIONE

Agli addetti in via continuativa all'attività di maneggio e trasporto di valori anche a mezzo posta, che non comporti diritto alla corresponsione dell'indennità di cassa innanzi descritte, può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

- ATTIVITÀ COMPORTANTI PARTICOLARI RISCHIE DISAGI

Per attività comportanti particolari rischi e disagi non altrimenti remunerati quali lo svolgimento in via permanente di attività ausiliaria di anticamera, di servizio di centralino, di conduzione di veicoli, di uso di apparecchi di fotocopiazione e di teletrasmissione di documenti, può essere corrisposto il compenso mensile lordo indicato nell'annessa Tabella A.

Stedra

Mr. [unclear]
[unclear]
[unclear]

TABELLA DI RIPARTIZIONE

Anno 2003

dell'importo lordo di € 840.174,00= destinato alla corresponsione della RETRIBUZIONE DI PROFESSIONALITA' di cui alla lettera A) dell'art. 4.

AVVOCATURE	Dotazione Organica	Quota assegnata
ANCONA	13	10.439,89
BARI	33	26.501,27
BOLOGNA	29	23.289,00
BRESCIA	18	14.455,24
CAGLIARI	24	19.273,65
CALTANISSETTA	10	8.030,69
CAMPOBASSO	10	8.030,69
CATANIA	31	24.895,13
CATANZARO	35	28.107,41
FIRENZE	33	26.501,27
GENOVA	21	16.864,44
L'AQUILA	21	16.864,44
LECCE	30	24.092,07
MESSINA	16	12.849,10
MILANO	48	38.547,31
NAPOLI	96	77.094,62
PALERMO	42	33.728,89
PERUGIA	15	12.046,03
POTENZA	12	9.636,82
REGGIO CALABRIA	24	19.273,65
SALERNO	16	12.849,10
TORINO	24	19.273,65
TRENTO	11	8.833,75
TRIESTE	13	10.439,89
VENEZIA	33	26.501,27
ROMA	293	235.298,73
TOTALI	951	763.718,00

RIEPILOGO:

Importo lordo da ripartire	€	840.174,00-
Oneri sociali a carico del lavoratore	€	76.456,00=
Totale	€	763.718,00

Proietti

[Handwritten signatures and initials]
 RDM

TABELLA MAGGIORAZIONI MENSILI LORDE

ANNO 2003

AREA	MFCC. 1	VIDEOSCR 2	CASSA 3	SPORTEL. 4	ESTERNO 5	Resp. di Gest. 6	Rischi e disagi 7
C3-S	59,85	57,42	44,06	44,06	51,40	30,64	57,42
C3	55,98	53,71	41,21	41,21	48,08	28,66	53,71
C2	47,36	45,45	34,86	34,86	40,65	24,27	45,45
C1-S	40,89	39,22	30,10	30,10	35,10	20,93	39,22
C1	39,35	37,75	28,97	28,97	33,78	20,14	37,75
B3-S	38,38	34,54	26,51	26,51	30,91	18,46	34,54
B3	33,83	32,43	24,89	24,89	29,02	17,33	32,43
B2	29,54	28,33	21,74	21,74	25,33	15,11	28,33
B1	27,06	25,98	19,94	19,94	23,21	13,87	25,98
A1-S	24,31	23,37	17,89	17,89	20,86	12,46	23,37
A1	23,37	22,47	17,20	17,20	20,06	11,98	22,47

L'indennità per ciascun turno di servizio è di Euro 11,50 lorde

L'indennità per responsabilità di direzione è di Euro 60,94 lorde mensili

N.B. su tutti i compensi si applica la ritenuta previdenziale e assistenziale del 9,1%, di cui 8,75% previdenza e 0,35% Fondo credito.

[Handwritten signature] R.M.

[Handwritten signature]

DICHIARAZIONE CGIL-EP, UIL-PA, CISAL-INTESA, UNSA CONFISAL

CGIL-EP, UIL-PA, CISAL-INTESA, UNSA CONFISAL ritengono che in assenza della verifica degli attuali carichi di lavoro qualsiasi ripartizione del F.U.A. non può risultare corrispondente alla effettiva produttività degli uffici.

Invitano pertanto l'Amministrazione a procedere in tempi brevi alla suddetta verifica come previsto dalla nota a verbale al C.C.N.I. del 10.10.2000.

UIL-PA
~~CGIL-INTESA~~
CGIL-INTESA *Roberto Deltonello*
CGIL-EP *Alm.* *Marco V...*